

**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Deliberazione n. **301**

del **12.04.2019**

OGGETTO: rinnovo accordi convenzionali tra l'Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (I.I.P.G.) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" (A.O.U.P.) finalizzati all'avvio dell'attività di tirocinio formativo per nr. 5 allievi iscritti alla propria Scuola di Specializzazione in Psicoterapia della sede di Palermo, avente validità quadriennale a far data dalla presente deliberazione.

| | |
|--|---|
| <p>Proposta n. 20 del 13.03.2019</p> <p><i>La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine</i></p> <p>Ufficio Convenzioni Il Funzionario Responsabile Cinzia Di Noto</p> <p><i>Cinzia Di Noto</i></p> <p>Area Affari Generali Il Dirigente Amm.vo Dott.ssa Silvia Salerno</p> <p><i>Silvia Salerno</i></p> | <p>Area Gestione Economico – Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>L'imputazione del costo n. _____</p> <p>Conto di costo _____</p> <p>NULLA OSTA in quanto conforme alle norme di contabilità</p> <p>Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e Patrimoniale</p> <p>_____</p> |
|--|---|

Ai sensi della Legge 15/68 e della Legge 241/90, recepita in Sicilia con la L.R. 10/91, il sottoscritto attesta la regolarità della procedura seguita e la legalità del presente atto, nonché l'esistenza della documentazione citata e la sua rispondenza ai contenuti esposti.

**Il Resp.le Area Affari Generali
Dott. Massimo S. Accolla**

Massimo S. Accolla




**Il Commissario Straordinario
dott. Carlo Picco**

Nominato con Decreto del Presidente della Reg. Siciliana n. 2502 del 18.12.2018

Con l'intervento, per il parere prescritto dall'art.3 del D.L.vo n. 502/92, così come modificato dal D.L.vo n. 517/93 e dal D.L.vo 229/99

il Direttore Amministrativo **dott. Fabrizio Di Bella**
e il Direttore Sanitario **dott. Maurizio Montalbano**
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante

Carlo Picco



Delibera n°...

del2019

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTA** la legge del 18 febbraio 1989 n. 56 pubblicata nella G.U. del 24 febbraio 1989 n. 46 del ss.mm.ii. recante “Ordinamento della professione di psicologo”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 502 recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria” a norma dell’art. 1 della Legge 23 ottobre 1992 n. 421 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 che disciplina i rapporti tra il Servizio Sanitario Nazionale e le Università a norma dell’art. 6 della legge 30 novembre 1998 n. 419;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 maggio 2001, recante “Linee guida concernenti i protocolli di intesa da stipulare tra Regioni e Università per lo svolgimento delle attività assistenziali delle Università nel quadro della programmazione nazionale e regionale” ai sensi dell’art. 1 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517. Intesa ai sensi dell’art.8 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- VISTO** il D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 25 marzo 1998 n. 142 recante norme in attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge sui tirocini formativi e di orientamento;
- VISTA** la Legge regionale n. 5 del 14 aprile 2009 pubblicata nella G.U.R.S. parte I n. 17 del 17 aprile 2009, con la quale si stabiliscono le norme per il riordino del Servizio Sanitario Regionale, in conformità ai principi contenuti nel decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i;
- ed in particolare l’art. 8, comma 1, della Legge Regionale n. 5/2009 ai sensi del quale sono costituite le nuove Aziende sanitarie provinciali (A.S.P.), le Aziende ospedaliere (A.O.), le Aziende ospedaliere di rilievo nazionale (A.R.N.A.S.) e le Aziende ospedaliere Universitarie, dotate di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, nonché il comma 2 dello stesso art. 8 che stabilisce: che le costituite Aziende “subentrano nelle funzioni, nelle attività e nelle competenze delle Aziende soppresse e succedono in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di qualunque genere nonché nel patrimonio già di titolarità delle soppresse Aziende” a far data dal 1 settembre 2009;
- VISTI** i protocolli di intesa, stipulati tra la Regione Siciliana – Assessorato della Sanità, e le Università degli Studi di Catania, Messina e Palermo del 29 gennaio 2015 pubblicati nella GURS n. 9 del 27 febbraio 2015, in atto vigenti;

PREMESSO CHE:

- le linee programmatiche proposte dal Ministero dell’Università e della Ricerca prevedono l’obbligatorietà dello svolgimento delle attività di tirocinio presso strutture pubbliche private o convenzionate, degli allievi, medici e psicologi iscritti alle Scuole di Specializzazione, previo accordo tra queste e le Strutture medesime.
- l’Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (*di seguito anche brevemente I.I.P.G.*) è stata riconosciuta idonea, con D.M. MURST del 31/12/93 pubblicato sulla G.U. n° 19 del 31/12/1994 e successivo D.D. del 23/05/01 ad attivare, presso le varie sedi della Scuola di Palermo, Catania e Messina, corsi di formazione in Psicoterapia, ai sensi dell’art. 3 della Legge 56/89 ed in conformità al disposto del D.M. 509/98;
- l’I.I.P.G. ha attivato opportuni accordi convenzionali con l’AOUP finalizzati all’avvio dell’attività di tirocinio formativo per n. 5 allievi iscritti alla propria Scuola di



DIREZIONE GENERALE

Specializzazione in Psicoterapia della sede di Palermo, perfezionati dall'AOUP con propria deliberazione nr 1112 del 15/12/2014 ed aventi termine di validità il 14.12.2018

- VISTA** la nota prot. 9059 del 31.10.2018, trasmessa a mezzo pec, inviata in data 05/11/2018 con la quale l'I.I.P.G. ha chiesto di poter effettuare il rinnovo dei rapporti convenzionali in narrativa;
- VISTA** la mail del 19/11/2018 con la quale l'Ufficio Convenzioni ha richiesto al Resp.le dell'U.O. di Psichiatria, Prof. Daniele La Barbera, Struttura in prevalenza prescelta per l'esecuzione delle attività richieste, di voler esprimere le proprie determinazioni in merito al rinnovo dei rapporti convenzionali in parola;
- VISTO** il nulla osta al prosieguo delle attività espresso dal Prof. La Barbera con mail del 19/11/2018.
- STABILITO** che i rapporti giuridici intercorrenti tra le parti saranno regolamentati mediante la sottoscrizione di uno schema di accordo, costituito da nr 5 pagg e da nr 9 artt. recante le modalità di esecuzione degli stessi;
- VISTA** la nota inviata a mezzo pec in data 27/02/2019 con la quale l'I.I.P.G. ha trasmesso lo schema di accordo convenzionale, sottoscritto per accettazione;
- STABILITO** che in dipendenza del presente accordo verrà consentita l'attività di tirocinio a nr. 5 allievi iscritti ai corsi di specializzazione svolti dall'I.I.P.G. da espletarsi presso l'U.O prescelta dalla Direzione Sanitaria dell'AOUP, per nr. 150 ore annue, per ciascun allievo, sotto la responsabilità del Responsabile della Struttura e del tutor aziendale;
- PRECISATO** che l'attività professionale richiesta sarà prestata dal personale coinvolto dell'A.O.U.P. in regime di attività istituzionale e, pertanto, la stessa verrà svolta all'interno dell'orario di servizio;
- PRECISATO** che dall'attuazione del presente accordo non discendono oneri a carico dell'AOUP e l'Istituto assume a proprio carico gli oneri relativi alle coperture assicurative dei propri allievi così esplicitato all'art. 5 dell'accordo convenzionale;
- PRECISATO** che le attività di cui alla presente deliberazione non costituiscono rapporto di lavoro ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del D.M. del 25/03/1998 n. 142;
- CON** il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo che viene confermato dalla firma sul presente atto.

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente ripetuti e trascritti:

DELIBERA

- **di rinnovare** l'accordo convenzionale tra l'Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo (I.I.P.G.) e Azienda Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" secondo lo schema di convenzione che, allegato alla presente ne costituisce parte integrante, avente validità quadriennale a far data dalla sottoscrizione;
- **di approvare** lo schema di accordo, sottoscritto tra le parti, costituito da nr 5 pagg e da nr 9 artt., recante le modalità di regolamentazione dei rapporti giuridici tra loro intercorrenti;
- **di autorizzare** il Responsabile della U.O.C di Psichiatria, ovvero di altra Struttura di assegnazione prescelta dalla Direzione sanitaria dell'AOUP all'esecuzione delle attività derivanti dall'attuazione del presente che rientrano tra le attività istituzionali dell'AOUP e verranno eseguite dal personale coinvolto durante l'orario di servizio;
- **di notificare** il presente provvedimento all'I.I.P.G., nonché al Responsabile della Struttura di assegnazione e al Responsabile della Trasparenza, per gli adempimenti di competenza.



**Azienda Ospedaliera Universitaria
Policlinico Paolo Giaccone
di Palermo**



DIREZIONE GENERALE

Direttore Amministrativo
Dott. Fabrizio Di Bella

Il Direttore Sanitario
Dott. Maurizio Montalbano

Il Commissario Straordinario
Dott. Carlo Picco

Segretario Verbalizzante

| ESTREMI ES ECUTIVITA' | PUBBLICAZIONE |
|--|--|
| <p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 6.</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi Il Responsabile</p> | <p>Il sottoscritto dichiara che la presente deliberazione, copia conforme all'originale, è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico, ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 30/93 art.53 comma 2, a decorrere dal <u>16.02.2018</u> e fino al <u>28.02.18</u></p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p> |
| <p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.8 della L.412 del 1991 è divenuta IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA decorso il termine di cui alla L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p> | <p>La presente Delibera è stata registrata nell'apposito registro del Collegio Sindacale</p> <p>Ufficio Atti Deliberativi</p> |
| <p>Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art.28 comma 6 legge regionale 26 marzo 2002 n.2 è dichiarata IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ai sensi della L.R. n. 30/93 art.53 comma 7.</p> | |

La presente deliberazione è composta da n. 4 pagine

NOTE:

CONVENZIONE

TRA

**I'ISTITUTO ITALIANO DI PSICOANALISI DI GRUPPO
E**

**L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO
"PAOLO GIACCONE"
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**

**PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO EX ART. 8 DM 11.12.1998 N. 509 DA PARTE
DI MEDICI E PSICOLOGI ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE ALLA
PSICOTERAPIA RICONOSCIUTE EX ART. 3 LEGGE 56/89**



CONVENZIONE PER I TIROCINI FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE IN PSICOTERAPIA SECONDO QUANTO PREVISTO DALL'ART. 8 D.M. 11.12.1998 N. 509 PER MEDICI E PSICOLOGI ISCRITTI A SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA RICONOSCIUTE EX ART. 3 LEGGE 56/89 E IN RIFERIMENTO ALL'ORDINANZA 10/12/2004 G. U. 29/12/2004.

TRA

L'Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo, di seguito nominata I.I.P.G.(soggetto proponente) con sede legale in Roma, via della Giuliana n° 38 C.F. 97077400584 e P.I. 05678171009, nella persona del Presidente e Legale Rappresentante pro- tempore Dott. Giorgio Corrente, nato a Cicerale (SA) il 01/05/1946 e residente a Roma e domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito semplicemente Istituto o soggetto proponente*).

E

L'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone", dell'Università degli Studi di Palermo, con sede legale in Palermo, Via Del Vespro nr. 129, Cod. Fisc. / P. IVA 0584179026, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, il Commissario Straordinario Dott. Carlo Picco nato a Susa (TO) il 17/05/1960, domiciliato per la carica presso la sede (*di seguito semplicemente AOUP o soggetto ospitante*).

PREMESSO CHE:

- l'Istituto è una Scuola quadriennale di Specializzazione in Psicoterapia, riconosciuta idonea all'attivazione di corsi di formazione in Psicoterapia ai sensi del Decreto 29/09/1994, con conferma di tale riconoscimento giusto Decreto del 25/05/2001;
- l'Istituto persegue tra i suoi fini la formazione dei propri allievi all'esercizio della psicoterapia, anche attraverso lo svolgimento di un tirocinio da svolgere presso le strutture del Servizio Pubblico o Privato accreditate, ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.M. 509 dell'11.12.1998;
- detti rapporti, ai sensi dell'art. 3 della Legge 56/89 devono essere formalizzati mediante la statuizione di opportuni accordi convenzionali tra i soggetti giuridici interessati.
- l'Istituto ha attivato con l'AOUP un rapporto convenzionale avente termine di validità al 14.12.2018;
- con nota prot. 9138 del 31/10/2018 l'Istituto ha manifestato interesse al rinnovo dei rapporti convenzionali precedentemente intrattenuti con l'AOUP;
- l'AOUP intende procedere al rinnovo dei rapporti in narrativa;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

L' A.U.O.P. si impegna ad accogliere n° 5 allievi iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia ad indirizzo psicoanalitico di gruppo, svolti dall'I.I.P.G. per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.

Per lo svolgimento delle attività in parola gli allievi verranno assegnati dalla Direzione Sanitaria dell'Azienda alle Strutture nelle quali si svolgono attività psicoterapeutica e psicologico - clinica (psicodiagnosi e valutazione clinica), e sono presenti operatori, (psicologi e psicoterapeuti) che possano ricoprire la funzione di tutor per gli specializzandi in psicoterapia.

Art.2

Per l'attuazione di tale rapporto di collaborazione si conviene che:

- a) all'inizio di ogni anno formativo il Responsabile dei tirocini dell'I.I.P.G., comunica alla Direzione Sanitaria i nominativi e le generalità degli allievi da immettere in tirocinio, che potranno essere ammessi, in un numero massimo di 5 (cinque);
- b) alla Direzione Sanitaria dell'AOUP è demandato il coordinamento delle attività di tirocinio, che sono svolte sotto la responsabilità del Responsabile della Struttura ;
- c) per ciascun tirocinante inserito presso l'AOUP dovrà essere predisposto, di concerto tra l'Azienda e, per essa l'U.O. Ospitante, e la Scuola un progetto formativo in cui sarà specificato:
 - il nominativo del tirocinante;
 - il nominativo del tutor nominato dall'Azienda;
 - gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione della durata e dei tempi di presenza nella Azienda;
 - le strutture dell'Azienda presso le quali si svolge il tirocinio;
 - gli estremi delle polizze assicurative INAIL e Responsabilità Civile;
- d) la Scuola garantisce una adeguata supervisione alle attività di tirocinio dei propri allievi nonché la piena aderenza alle scelte aziendali concordate per la gestione delle attività di tirocinio.

Art.3

L' A.U.O.P si impegna a far svolgere tutte le ore di tirocinio previste per il corso di studio dei tirocinanti ammessi, ore un numero non inferiore a 150 ore annue per anno per ciascun allievo.

Al termine del tirocinio la Direzione Sanitaria dell'AOUP rilascerà regolare attestato di frequenza nominativo e la certificazione dell'avvenuto tirocinio sottoscritta dal tutor e dal Responsabile della Struttura presso la quale il tirocinio è stato svolto. Ai fini della certificazione delle competenze acquisite il tirocinante deve avere svolto almeno il 70% delle presenze previste per le attività di tirocinio. Nel computo della durata del tirocinio di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto di periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.

Art.4

Il tirocinio formativo professionale non costituisce rapporto di lavoro, il tirocinante è comunque tenuto a :

- svolgere le attività stabilite dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare i regolamento aziendali e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- accettare le norme e le condizioni previste dal regolamento per l'ammissione alla frequenza ai tirocini dall' A.U.O. Policlinico "Paolo Giaccone".

Art.5

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.M. 25/03/1999, n. 142 il "soggetto proponente", è tenuto alla copertura assicurativa dei tirocinanti, che svolgono attività di formazione assistenziale, contro infortuni sul lavoro (INAIL), per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta, nonché presso

idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile contro terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'A.U.O. Policlinico "Paolo Giaccone" e rientranti nel progetto formativo. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero di polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Il tirocinio potrà essere interrotto per gravi e giustificati motivi, forniti da una relazione scritta dal tutor.

Art. 6

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente in materia l'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttive ma persegue soltanto obiettivi didattici. Per quanto detto le parti convengono che i tirocinanti non potranno essere utilizzati in alcun modo in sostituzione di personale dipendente dell'Azienda nei periodi di malattia, maternità o ferie né ricoprire ruoli necessari all'organizzazione dell'Azienda stessa. Le parti danno atto che, a norma di legge, il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l'insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra l'allievo e l'Azienda.

Per quanto sopra l'Azienda non assume in dipendenza del presente accordo alcun onere economico nei confronti del tirocinante, neanche a titolo di indennità o rimborsi spese.

Art. 7

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata quadriennale salvo disdetta di una delle parti con comunicazione preventiva di 30 giorni da inviarsi a mezzo raccomandata A/R o a mezzo pec e potrà essere rinnovata alla sua scadenza su esplicita richiesta delle stesse:

Resta inteso e stabilito che l'Azienda si riserva il diritto, in qualsiasi momento, di recedere dalla convenzione inviando un preavviso e la disdetta non potrà avere effetto sulle attività di tirocinio in corso.

Sono da ritenersi causa di recesso unilaterale le seguenti fattispecie:

- a) comportamento del tirocinante tale da non rispettare gli obblighi a suo carico descritti nel progetto formativo e le finalità dello stesso;
- b) comportamento dell'Azienda tale da non rispettare i contenuti del progetto formativo individuale e non consentirne l'effettivo svolgimento.

Art. 8

Per quanto non espressamente previsto si rimanda ai regolamenti aziendali e alla normativa vigente in materia. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Palermo.

Art. 9

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.10 del DPR 26/4/1986 N. 131 TARIFFE – parte seconda. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà resa obbligatoria la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, 27 febbraio 2019

Palermo,

Per l'Istituto Italiano di Psicoanalisi di Gruppo Per l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo
Giaccone"

Il Legale Rappresentante
(Dott. Giorgio Corrente)



Il Commissario Straordinario
(Dott. Carlo Picco)

